

del 21 GEN. 2016

Oggetto: Giudice di pace di Cagliari: ricorso per decreto ingiuntivo n. 3541/15 promosso dalla dott.ssa M.A.R. nei confronti della ASL 8 di Cagliari - Liquidazione spese giudiziali

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 17.11.2015, è stato notificato a questa Azienda il decreto ingiuntivo n. 3541/15, reso dal Giudice di Pace di Cagliari, col quale la dott.ssa M.A.R., Medico Radioterapista, dipendente con contratto a termine della ASL 8 di Cagliari, rivendica il pagamento della somma di € 1.312,50=, quale compenso dovuto per l'attività professionale resa nel periodo dal 18.07.2014 al 18.08.2014 e mai corrisposto;
- CONSIDERATO** che detto decreto non è stato opposto nei termini di legge l'Azienda convenuta, nel riconoscere quanto effettivamente dovuto in favore della ricorrente, e al fine di evitare lungaggini nella definizione della vertenza, ritiene dover liquidare in favore della medesima la somma ingiunta, comprese le spese del procedimento e per compensi professionali liquidati dal Giudice in € 300,00=, oltre diritti accessori;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto, di dover rimborsare in favore della dott.ssa M.A.R. le spese giudiziali sostenute, per un importo lordo di € 466,98=, come da nota dell'avv. Alessio Locci, legale di controparte;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare, in favore della dott.ssa M.A.R., l'importo lordo di € 466,98=, per le spese di lite sostenute nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 3541/15 promosso, nanti il Giudice di Pace di Cagliari, nei confronti della Azienda ASL 8 e definito con accordo intervenuto tra le parti in causa;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato alla dott.ssa M.A.R.;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", codice conto A 202030101;



- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti